

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1905}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORGHI, PISTILLO, BORTOT, CARDIA, LA TORRE, REICHLIN, LIZZERO, GRAMEGNA, GIADRESCO, SANDRI, BACCALINI, CARRÀ, DONELLI, MENDOLA GIUSEPPA, RIGA GRAZIA, SCUTARI, PASCARIELLO, TAMINI, TRIPODI GIROLAMO, BIAMONTE, CIRILLO, MASCHIELLA, CIUFFINI, VETRANO, GARBI, DE SABBATA

Presentata il 21 marzo 1973

Istituzione del Consiglio nazionale dell'emigrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — È constatazione comune che nel corso di questi anni, con lo sviluppo delle lotte politiche e sociali nel nostro paese, tendenti ad investire i nodi essenziali del meccanismo economico in atto, con l'obiettivo di sostituire al cosiddetto processo spontaneo, il sistema della programmazione che abbia alla sua base profonde riforme strutturali, è venuta maturando una più profonda ed ampia presa di coscienza su uno dei più gravi problemi della società italiana: il fenomeno migratorio.

Gli studi, le indagini, le prese di posizione assunte, i documenti prodotti costituiscono ormai gli elementi essenziali di un discorso globale sul problema migratorio, sia a livello nazionale che europeo ed extra europeo, e che deve sottostare alle linee di una nuova politica dell'emigrazione, concepita a monte e come superamento della vecchia politica, basata prevalentemente, e neppure in misura sufficiente, su una attività assistenziale spesso autoritaria e paternalistica.

Alla definizione di una nuova ottica con la quale devono essere guardati ed affrontati i problemi dell'emigrazione e dei grandi sposta-

menti di popolazione provocati dal sottosviluppo e dalla sottoccupazione, hanno concorso per il nostro paese, lo svolgimento e la conclusione di due parallele indagini sull'emigrazione, quella del CNEL e quella della Commissione esteri della Camera dei deputati, nonché altre importanti iniziative, quali la Conferenza sull'emigrazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, numerosi convegni e dibattiti anche all'estero, promossi dalle associazioni degli emigrati italiani, tra gli altri quelli di Lucerna e di Francoforte sul Meno, e la presentazione al Parlamento europeo di un « libro bianco ».

In pressoché tutti gli Statuti delle Regioni il problema della emigrazione e degli squilibri costituisce parte essenziale nella definizione di una politica regionale democratica e rinnovatrice che intenda promuovere la effettiva parità di tutti i cittadini garantendo il diritto al lavoro, la qualificazione dei lavoratori e la loro emancipazione.

La conferenza di Reggio Calabria, promossa dalle organizzazioni sindacali, il convegno delle Regioni per il Mezzogiorno, tenuto a Cagliari ai primi di dicembre, hanno sottolineato

la gravità del fenomeno emigratorio e l'esigenza di una politica che arresti l'esodo forzato di massa e crei le condizioni per il rientro.

Vengono considerati aspetti inscindibili, e tutti elementi di una unica politica dell'emigrazione, i seguenti fattori:

1) l'arresto dell'esodo e le misure tendenti a invertire i processi che provocano spopolamento e congestione, i provvedimenti per favorire i rientri e l'assistenza di coloro che, anno per anno, rientrano nelle loro regioni;

2) l'efficace tutela delle collettività all'estero, mediante la stipula di accordi fondati sulla « parità nel progresso », e mediante la vigilanza sull'applicazione di accordi di parità già realizzati;

3) gli organismi attraverso i quali i lavoratori emigrati possano partecipare alle scelte di politica, all'attuazione delle misure che li riguardano, come condizione indispensabile per la conquista stessa della parità e per l'eliminazione di pesanti condizioni di isolamento.

Il complesso dei problemi che una simile nuova politica dell'emigrazione comporta, richiede, oltre che una decisa volontà politica capace di operare efficaci scelte dirette ad affrontare e risolvere il fenomeno, l'esistenza di un organismo specifico che abbia il compito di studiare, promuovere, coordinare le iniziative, le decisioni e le misure da prendersi ai vari livelli e nelle varie sedi.

Questa esigenza, avvertita anche dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, che suggeriva la costituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione, ha indotto i proponenti a predisporre il presente provvedimento per la istituzione del Consiglio nazionale dell'emigrazione, quale organo consultivo del Parlamento e del Governo per tutte le materie relative all'emigrazione.

L'esistenza del CCIE non risolve l'esigenza posta, perché esso è organo consultivo del solo Ministero degli esteri, mentre, come è stato da più parti rilevato, il fenomeno dell'emigrazione, per i suoi aspetti complessi, investe le diverse sfere competenti dell'attività politica, economica, sociale e amministrativa del nostro paese, dal Parlamento al Governo, ai Ministeri, alle Regioni, ai comuni.

Ove si ponga mente alla necessità di una esplicita collocazione che, come fra gli altri fa presente il CNEL, il fenomeno dell'emigrazione deve trovare nei programmi di sviluppo del paese, al ruolo delle Regioni in tale materia, ai problemi che accompagnano l'emigrante e la sua famiglia, cioè quelli del collocamento, dell'abitazione, della scuola, della partecipazione alla vita sociale nelle regioni di immigrazione e all'estero, non si può non considerare necessaria e urgente l'istituzione del proposto Consiglio nazionale dell'emigrazione.

Passando rapidamente all'esame degli articoli che costituiscono la proposta, sembra opportuno rilevare la composizione, prevista all'articolo 5, del Consiglio. Di esso vengono chiamati a far parte rappresentanti delle Regioni e delle Consulte regionali dell'emigrazione, associazioni sindacali, enti di patronato, rappresentanti di imprenditori e di artigiani, di Ministeri che più direttamente sono chiamati a intervenire su problemi specifici dell'emigrazione.

Nel Consiglio si è voluta assicurare la diretta rappresentanza del mondo dell'emigrazione, onde rendere partecipi, tramite le loro associazioni, gli stessi interessati all'attività di una istituzione preposta specificatamente alla definizione di proposte di interventi e di misure per la soluzione dei loro problemi. Tale partecipazione, concorre inoltre a ridurre il distacco che gli emigrati acutamente avvertono dalla vita democratica del nostro paese.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 riguardano gli organi del consiglio, la nomina dei membri, la durata in carica, l'elezione degli organi direttivi e del presidente. All'articolo 2 sono indicati i compiti specifici del consiglio e al 7 quelli dell'assemblea. Essi abbracciano la complessa problematica del fenomeno migratorio, così come essa è venuta a dispiegarsi negli studi, nei dibattiti, nei documenti che ormai costituiscono un materiale prezioso, se non esauriente, ai fini della determinazione di un organica politica dell'emigrazione.

I proponenti sono certi che gli onorevoli colleghi conforteranno con il loro assenso, la presente proposta al fine di costituire quell'organismo indispensabile all'avvio di una nuova, concreta, politica dell'emigrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attuazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione, al fine di promuovere l'assistenza, l'elevazione morale e materiale e l'inserimento nella società dei lavoratori emigrati all'estero, immigrati interni, frontalieri e delle loro famiglie, è istituito il Consiglio nazionale dell'emigrazione, quale organo consultivo del Parlamento e del Governo.

ART. 2.

Il Consiglio nazionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

1) studiare i fenomeni dell'emigrazione e dell'immigrazione interna in relazione alle cause, effetti e conseguenze nella vita nazionale, e alle condizioni di vita e di lavoro nell'ambito dell'economia del paese, nella prospettiva del superamento degli squilibri economici e sociali, della cessazione del fenomeno dell'esodo di massa e del rientro dei lavoratori emigrati;

2) occuparsi dei problemi della collettività dei lavoratori emigrati all'estero, immigrati interni, frontalieri e loro familiari; vigilare sul collocamento, anche al fine di far cessare ogni forma privata d'ingaggio a scopo di lucro della manodopera; promuovere la formazione di commissioni miste paritetiche con corrispondenti organismi esteri; proporre aggiornamenti e modifiche dei servizi di emigrazione, nazionali ed esteri comunicando le conclusioni ai governi interessati;

3) promuovere, d'intesa con il governo e le regioni, la convocazione di conferenze nazionali, regionali e interregionali sul problema dell'emigrazione;

4) presentare annualmente al Parlamento e pubblicare una relazione su problemi e prospettive dell'emigrazione e sulla propria attività.

ART. 3.

Il Consiglio nazionale dell'emigrazione può richiedere ai Ministeri, agli enti pubblici e privati, alle associazioni, alle ambasciate, ai consolati d'Italia, ogni informazione utile e necessaria ai fini e allo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 4.

Gli organi del Consiglio nazionale dell'emigrazione sono:

- 1) l'assemblea;
- 2) il comitato direttivo;
- 3) il presidente.

ART. 5.

L'assemblea è composta da:

1) due rappresentanti nominati da ciascuna consulta regionale dell'emigrazione o, qualora non sia ancora costituita, da ciascuna regione in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

2) trenta rappresentanti designati da organizzazioni e associazioni che operano in Italia e all'estero, organizzano e tutelano i lavoratori emigrati, immigrati interni, frontalieri e loro famiglie;

3) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

4) sei rappresentanti designati dagli istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

5) sei rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti;

6) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: affari esteri, lavoro e previdenza sociale, bilancio e programmazione economica, industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, pubblica istruzione, sanità, tesoro, trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni.

I membri dell'assemblea sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri: essi restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Coloro che vengono nominati durante il quinquennio per sopperire a vacanze, rimangono in carica sino alla fine del quinquennio stesso.

ART. 6.

L'Assemblea è convocata dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, non oltre il 20° giorno dal deposito della richiesta presso il comitato direttivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

ART. 7.

L'assemblea è l'organo decisionale del comitato, essa:

1) approva la relazione sui problemi e le prospettive dell'emigrazione e sulla propria attività, da presentare annualmente al Parlamento;

2) approva il regolamento sul funzionamento dei servizi, delle attività e sulla composizione degli uffici in cui si dovrà articolare il consiglio;

3) designa i rappresentanti del consiglio, dei lavoratori e delle loro famiglie, negli enti e negli organismi che hanno funzioni e competenze in materia emigratoria o che sono preposti all'attuazione di norme di legge che interessano l'emigrazione;

4) formula proposte da trasmettere al Parlamento e al Governo atte ad assicurare il costante godimento dei diritti civili e politici dei lavoratori emigrati e relative agli interventi, alla tutela e ai controlli su tutte le fasi dell'emigrazione.

ART. 8.

Il comitato direttivo assicura il funzionamento del consiglio, attuando le decisioni e le direttive dell'assemblea, di fronte alla quale è responsabile.

Esso è composto da 23 membri, nominati dall'assemblea tra i suoi membri e in modo da rispettare la proporzione delle sue componenti.

ART. 9.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'emigrazione viene nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, nell'ambito dei suoi membri; dura in carica due anni, può essere riconfermato solo per un secondo mandato e revocato dall'assemblea con le stesse modalità della nomina. Il presidente ha la rappresentanza giuridica del consiglio.

Tutti gli organi del consiglio decadono con l'assemblea.

ART. 10.

Per le spese relative al funzionamento del Consiglio nazionale dell'emigrazione è istituito nel capitolo sul bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a lire 300 milioni annui.